COMUNE DI LOSONE

Messaggio municipale no. 035 al Consiglio comunale di Losone:

Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

Losone, 15 luglio 2025

Commissione designata: Commissione della legislazione
e Commissione della gestione

Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale la proposta di adozione di un nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale e, parallelamente, la revoca del Regolamento per l'aiuto complementare comunale (del 9 ottobre 2002) e del Regolamento per la concessione del sussidio comunale alle cure ortodontiche (del 22 giugno 2006).

1. PREMESSA

Nel corso degli scorsi anni il Comune di Losone ha adottato alcuni Regolamenti volti a fornire aiuti specifici di carattere sociale a persone o famiglie, in particolare:
- Regolamento per l'aiuto complementare comunale (del 9 ottobre 2002);
- Regolamento per la concessione del sussidio comunale alle cure ortodontiche (del 22 giugno 2006);
- Regolamento per il sussidio dei pasti a domicilio (del 8 luglio 2005);

Nel 2010 il Consiglio Comunale di Losone ha approvato la proposta del Municipio di sospendere l'erogazione dell'aiuto complementare comunale, allora ritenuto anacronistico e non essenziale, e abrogare il Regolamento per la concessione del sussidio comunale alle cure ortodontiche, in quanto, previo versamento di una modica somma, era possibile per le famiglie stipulare un'assicurazione complementare della cassa malati che permetteva di coprire i costi delle cure dentarie dei figli (comprese quelle ortodontiche) che quindi, con un minimo di previdenza, erano facilmente accessibili a tutti.

Una votazione popolare susseguente al referendum lanciato contro tali decisioni ha però annullato tali risoluzioni e i due regolamenti sono rimasti in vigore e lo sono tuttora.

Nel 2015 il Municipio ha deciso di sostenere maggiormente la popolazione bisognosa del Comune e, a tale fine, ha provveduto all'assunzione di un'Assistente sociale comunale che, tra le altre attività, in collaborazione con la Polizia comunale, ha avuto il compito di implementare sul territorio il Servizio Anziani Soli. Ciò ha permesso nel tempo di instaurare un contatto privilegiato con la fascia di popolazione della terza/quarta età e, grazie a questa maggiore vicinanza, è ora possibile confermare che i bisogni finanziari delle persone anziane che percepiscono la PC sono di fatto già coperti dalla prestazione cantonale.

Per contro vi sono altre fasce di popolazione che non beneficiano di prestazioni ricorrenti volte a coprire il loro fabbisogno primario (anziani al limite del diritto a percepire la PC, ma anche

persone sole o famiglie con redditi medio/bassi) che si trovano talvolta in difficoltà in caso di spese straordinarie o impreviste, ciò che li porta ad un indebitamento eccessivo o alla necessità di far capo ad aiuti finanziari esterni.

Senza togliere nulla di essenziale a coloro che già beneficiano della PC cantonale e considerata l'entrata in vigore della 13ma mensilità AVS (priva di influenza sul calcolo dei contributi di PC), si propone pertanto di destinare gli importi attualmente allocati all'aiuto complementare comunale (versata indipendentemente da un bisogno puntuale) per sostenere altre categorie di persone che si trovano in una comprovata situazione di necessità.

Attualmente, infatti, non è previsto alcun contributo a favore di coloro che, per una ragione o un'altra e talvolta per circostanze indipendenti dalla volontà del singolo, si trovano in momentaneo stato di bisogno. L'assenza di mezzi finanziari liquidi e la necessità di coprire taluni bisogni anche primari, porta quindi in tali circostanze le persone a dover far capo all'assistenza. Quando il percorso verso la concessione di prestazioni assistenziali è avviato, subentra il rischio che i beneficiari dell'assistenza perdano il desiderio e talvolta anche la capacità di agire in autonomia, adattandosi al sistema e continuando poi a beneficiare di contributi (il cui ammontare è comunque a carico del Cantone nonché dei singoli Comuni). Concedere alle persone in difficoltà un aiuto puntuale e risolutivo per una specifica esigenza, permetterebbe per contro talvolta di evitare che gli utenti entrino nel sistema assistenziale e, risolto il bisogno finanziario specifico, mantengano la propria autonomia.

A tal fine sono state identificate talune spese specifiche che rischiano di mettere in difficoltà le persone che non dispongono di un'eccedenza di reddito. La proposta di regolamento in oggetto è elaborata per tale tipologia di situazioni e permette alle persone nel bisogno di sopperire ad un'esigenza specifica grazie ad un contributo puntuale, evitando che le stesse debbano far capo all'assistenza. Tra la casistica che permette di beneficiare di tale contributo, rientrano anche le cure ortodontiche e in questo modo, in caso di necessità anche questa particolare e puntuale spesa può essere finanziariamente sostenuta.

Ritenuto per contro che lo scopo perseguito tramite il Regolamento per il sussidio dei pasti a domicilio (del 8 luglio 2005) persegue fini differenti, volti in particolare ad incoraggiare gli anziani a nutrirsi in modo sano ed appropriato, si propone di mantenere tale regolamento così come è ora.

2. IL NUOVO REGOLAMENTO

2.1. Quadro legale

Il Comune può legiferare in materia di concessione di contributi a favore della popolazione stabilendo, mediante Regolamento, la categoria dei potenziali beneficiari, le condizioni di base per l'ottenimento dell'aiuto e i limiti del relativo importo.

2.2. Principali caratteristiche

Qui di seguito vengono presentati gli articoli proposti nel nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale, con eventuale relativo breve commento.

Capitolo I
Disposizioni generali

Art.1 Scopo

[1] Le prestazioni comunali in ambito sociale sono istituite a favore di persone fisiche e famiglie che, per particolari ragioni, si trovano in una situazione di momentaneo bisogno e necessitano di un aiuto puntuale e risolutivo;

2. Le misure previste dal presente regolamento hanno carattere temporaneo e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni sociali di carattere ricorrente stabilite dalla legislazione federale o cantonale;
3. L'obbiettivo è di supportare transitoriamente il cittadino bisognoso a superare una fase di difficoltà, consentendogli di ritrovare autonomia e indipendenza;
4 Alle stesse si può attingere anche per coprire le spese funerarie di cittadini deceduti privi di risorse sufficienti a coprire tali oneri.

Sono definiti gli obiettivi del regolamento e, in particolare, è stabilito il presupposto secondo il quale un contributo comunale può essere accordato unicamente a persone che si trovano ad affrontare una situazione di temporaneo disagio economico, al fine di permettere di coprire gli oneri legati ad un bisogno specifico, straordinario per il budget familiare, una spesa imprevista ma necessaria, evitando in questo modo di costringere le persone a contrarre debiti privati o chiedere prestazioni assistenziali ricorrenti.

Art.2 Campo di applicazione

1 Le prestazioni comunali sono destinate a coprire bisogni straordinari e/o puntuali e si compongono in particolare di contributi per le seguenti spese:
a. per l'abitazione primaria;
b. per prestazioni di cura e malattia minime e strettamente necessarie, comprese le cure ortodontiche per minorenni;
c. per prestazioni scolastiche ed extrascolastiche (doposcuola);
d. per formazione e perfezionamento, in vista di un reinserimento professionale;
e. per eventi straordinari e altri bisogni puntuali (acquisto di beni di prima necessità, …);
2 Possono essere inoltre erogate prestazioni speciali come da capitolo III del presente regolamento.

Sono enumerate talune situazioni in cui le prestazioni in ambito sociale possono essere puntualmente erogate. Oltre alle spese per i servizi funebri e la sepoltura, già ora coperte dal Comune sulla base di direttive cantonali, è stabilita la possibilità di sostenere i richiedenti con un contributo finanziario per sopperire alle spese legate all'alloggio (ad esempio spese accessorie dell'abitazione primaria, arredo base,…), alla salute (ad esempio per la franchigia o le prestazioni non riconosciute dalla cassa malati), a servizi nell'ambito scolastico ed extrascolastico (ad esempio alla mensa scolastica, ai corsi doposcuola, alle colonie diurne estive, ecc.) o ad eventuali altre le spese straordinarie o bisogni puntuali che potrebbero essere eventualmente coperti anche mediante prestazioni alternative (ad esempio buoni spesa per acquisti di prima necessità, …).

Art.3 Beneficiari

1 Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:
a. mancato o insufficiente conseguimento del reddito disponibile residuo stabilito dall'art. 5 e 6;
b. domicilio o dimora (permesso B) nel Comune da almeno cinque anni consecutivi.
2 È fatta eccezione per le prestazioni speciali del capitolo III del presente regolamento.

Le prestazioni possono essere erogate nella misura in cui la spesa per la quale è chiesto il contributo non può essere oggettivamente coperta dal reddito disponibile.
Come già in uso negli attuali Regolamenti, gli aiuti comunali in ambito sociale possono essere erogati unicamente alle persone domiciliate nel Comune da almeno 5 anni. Tale disposizione è volta ad evitare che le persone si trasferiscano da un Comune all'altro unicamente al fine di beneficiare di aiuti sociali differenti.
La regola non si applica per contro in particolare alle Spese per i servizi funebri e di sepoltura, che devono essere coperte indipendentemente da tale periodo.

Art.4 Esclusioni

1 Le prestazioni comunali non vengono erogate a:
a. persone in mora con il pagamento delle imposte comunali negli ultimi tre anni, senza validi motivi di ordine finanziario;
b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, persone condannate a una pena privativa della libertà, ecc.);

c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento, ad eccezione dei casi di ricongiungimento famigliare autorizzati dalla Confederazione;
d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
e. persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni;
f. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite normative cantonali o federali, laddove il fabbisogno previsto da tali normative è già interamente coperto.

[2] I Municipio può ridurre o negare l'aiuto quando la situazione economica del richiedente risulta in palese contrasto con il proprio stile di vita;

Il contributo comunale concesso in applicazione del presente Regolamento dovrebbe essere risolutivo, ossia dovrebbe permettere di coprire una spesa legata ad un fabbisogno specifico puntuale ed attuale; tale contributo non è per contro inteso a sanare situazioni debitorie generate dall'incuria amministrativa, conseguenti ad impegni legati a specifiche disposizioni legali o passivi precedentemente accumulati.
È inoltre prevista la facoltà per il Municipio di negare la prestazione qualora lo stile di vita del richiedente non risulti conforme alla propria situazione economica (ad esempio perché è stato stipulato un contratto di locazione per un immobile con un numero di locali che superano le necessità della famiglia e la cui pigione risulta irragionevolmente elevata o è stato contratto un leasing per un'automobile di lusso).

Art.5 Unità di riferimento e reddito determinante

[1] L'unità di riferimento è determinata sulla base degli artt. 4-4f della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 e della deroga a questi ultimi, stabilita dall'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971.

[2] Il reddito determinante è il reddito disponibile residuo, che risulta dal reddito netto dedotti i seguenti costi:
a. spese per l'alloggio: esclusivamente il canone di locazione e l'acconto spese (esclusi eventuali posti auto) fino al massimale riconosciuto dalla Laps. In caso di abitazione di proprietà vengono considerati gli interessi passivi annui.
b. assicurazione malattia: premio LaMal al netto dell'eventuale sussidio. Non sono contemplati nel calcolo i premi assicurativi LCA, ad eccezione dei casi in cui gli stessi permettano il diritto a delle entrate o ad eventuali rimborsi.

[3] Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni, qualora gli stessi siano a complemento dell'intervento richiesto.

[4] Al reddito si aggiunge la sostanza netta (esclusa l'abitazione primaria), dedotti Fr. 10'000.— per una persona sola, Fr. 20'000.— per coppie e Fr. 2'000.— per ogni altro membro dell'unità di riferimento.

[5] Al reddito si aggiunge inoltre 1/15 della sostanza netta derivante dal valore di stima dell'abitazione primaria, dedotti Fr. 75'000.— per una persona sola o Fr. 100'000.— per coppie e famiglie.

[6] Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

I criteri che permettono di stabilire il concetto di "unità di riferimento" (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) sono ripresi direttamente dalle disposizioni cantonali, in modo da rimanere attuali anche in caso di modifiche legislative superiori.
In particolare, l'unità di riferimento stabilita all'art. 4 Laps, ed è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l'autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

Anche per il <u>reddito determinante</u> è fatto riferimento alla Laps, rispettivamente alle direttive emesse annualmente dall'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS).

Art.6 Limiti di reddito

[1] Il limite del reddito disponibile residuo (in Fr./anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali tiene conto del numero di persone per unità di riferimento e delle relative soglie d'intervento conformemente all'art. 10 Laps e determinate dal Consiglio di Stato mediante decreto esecutivo.

[2] La prestazione comunale può essere riconosciuta nella quota parte non coperta dall'eccedenza di reddito disponibile annuo.

Al fine di determinare il diritto ad una prestazione e l'importo massimo della stessa, deve essere calcolato il reddito disponibile residuo, ossia la somma di cui un'unità di riferimento può ancora disporre dopo aver dedotto dal proprio reddito complessivo tutte le spese riconosciute.

Art.7 Importi massimi

Il contributo massimo complessivo erogato in un anno civile in base al presente Regolamento è stabilito tra Fr. 2'000.— e Fr. 5'000.— annui per persone sole e tra Fr. 3'000.— e Fr. 6'000.— annui per le unità di riferimento composte da due persone. Per ogni persona in più facente parte dell'unità di riferimento è concesso un contributo supplementare stabilito tra Fr. 500.— e Fr. 700.— annui.

Con il presente articolo si propone di delegare al Municipio il compito di stabilire, tramite Ordinanza, gli importi massimi complessivi che è possibile concedere in un anno civile, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dal presente Regolamento.
Ciò permetterà di poter gestire le prestazioni comunali di carattere sociale con una maggiore flessibilità, adattando i contributi all'effettivo bisogno riscontrato, fermo restando che gli importi complessivi delle prestazioni andranno comunque sottoposti per approvazione ogni anno al Consiglio comunale in sede di preventivo.

Art.8 Casi di rigore

In caso di disagio particolarmente grave, il Municipio può eccezionalmente concedere prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono; gli importi massimi di cui all'Art. 7 devono essere in ogni caso rispettati.

I contributi comunali di carattere sociale entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento sono stabiliti direttamente dall'Ufficio istituzioni sociali grazie all'applicazione di parametri chiari e univoci che, mediante un calcolo lineare, permettono di raggiungere un risultato.
Al Municipio è inoltre data la facoltà di concedere una prestazione puntuale quando giudica che una situazione sia particolarmente grave e la concessione di un contributo appare comunque opportuna.

Capitolo II
Prestazioni

Art.9 Spese per l'abitazione primaria

Riservata la natura puntuale delle prestazioni in ambito sociale e tenuto conto dei massimali degli affitti riconosciuti dalla Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), il contributo relativo alle spese per l'abitazione primaria concerne pignoni di affitto, spese accessorie, assicurative e per il trasloco può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7.
Nel caso di proprietari di un immobile destinato all'abitazione primaria, vengono considerate le spese di manutenzione essenziali.

Si tratta di un contributo che permette di coprire il pagamento della pigione, delle relative spese accessorie e/o assicurative, così come eventuali spese per il trasloco. Nel caso di proprietari della casa d'abitazione primaria, vengono considerate le spese di manutenzione essenziali.
È per contro escluso un sostegno finanziario per il deposito di garanzia, ad eccezione dei premi derivanti da una garanzia d'affitto concernente un immobile già in locazione, ad esempio SwissCaution.

Art.10 Spese per prestazioni di cura e per l'assicurazione malattie obbligatoria

[1] Riservata la natura puntuale delle prestazioni in ambito sociale, il contributo per spese di cura (franchigie, partecipazioni, spese dentarie, spese per cure ortodontiche per minorenni e spese straordinarie dovute a malattia o handicap) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7, se la spesa non è già coperta da altri enti pubblici o privati. Per il resto, valgono le disposizioni dell'Ufficio del Sostegno Sociale e dell'inserimento e l'art. 20 cpv. 1 lett. b) della Legge cantonale sull'assistenza (Las).

[2] Per le cure ortodontiche in favore di minorenni, sono sussidiabili gli interventi strettamente necessari a seguito di anomalie o malformazioni contemplate nell'elenco annesso (Allegato A) che è parte integrante del presente Regolamento.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si propone l'abolizione del Regolamento per la concessione del sussidio comunale alle cure ortodontiche (del 22 giugno 2006).

Art.11 Spese per prestazioni scolastiche ed extrascolastiche (doposcuola)

[1] Possono essere erogati aiuti finanziari a favore dei giovani in età scolastica obbligatoria o che frequentano ancora una scuola dell'obbligo, per spese legate alla scuola fuori sede, gite scolastiche, colonie diurne, corsi Lingue e Sport e costi derivanti dalle mense scolastiche, nell'ottica di favorire la conciliazione dell'attività lavorativa e famiglia.

[2] Sono esclusi contributi per corsi e attività già finanziati tramite altre forme di sussidio, pubbliche o private.

Con questo contributo possono essere sostenute le spese a favore di giovani in età scolastica obbligatoria o che frequentano ancora una scuola dell'obbligo e permettono di coprire le spese legate all'utilizzo della mensa scolastica, alla partecipazione alle gite scolastiche, ai progetti scolastici fuori sede (settimana bianca, colonia), ai doposcuola organizzati dall'Istituto scolastico (attività sportive e culturali), alle colonie diurne estive e ai corsi "Lingue e Sport".

Art.12 Spese per la formazione e il perfezionamento professionale

[1] Possono essere erogati aiuti finanziari per corsi di base, superiori, di formazione continua, di perfezionamento professionale e di materiale scolastico, nell'ottica di un reinserimento nel mondo lavorativo o per accessi a percorsi scolastici.

[2] Sono esclusi contributi per corsi e formazioni già finanziati tramite altre forme di sussidio, pubbliche o private.

Con questo contributo possono essere sostenute le spese di formazione non riconosciute da altri enti, che permettono l'ottenimento di un diploma utile all'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro (per esempio per finanziare la formazione di collaboratrice e collaboratore sanitario CRS, il brevetto di salvataggio per svolgere un'attività quale bagnino, ecc.)

Art.13 Spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali

[1] Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

[2] Il contributo per eventi straordinari e bisogni puntuali può essere riconosciuto dal Municipio nei limiti dell'art. 7.

Al Municipio è data la facoltà di concedere un aiuto puntuale in caso di eventi particolari che esulano dalle prestazioni enumerate, quando giudica che la concessione di un contributo appare comunque opportuna (per esempio la copertura del costo derivante all'assicurazione dell'auto se questa risulta essere necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa, aiuto per l'acquisto di un abbonamento dei mezzi pubblici in caso di attività lavorativa o formativa, concessione di buoni spesa, ecc.) o quando tale bisogno è determinato dalla necessità di provvedere ad un bisogno primario (acquisto cibo, vestiario ritenuto indispensabile per la stagione, …).

Capitolo III
Prestazioni speciali

Art.14 Spese per i servizi funebri e di sepoltura

[1] Per il riconoscimento delle spese per i servizi funebri e di sepoltura, valgono le direttive emanate dalla Sezione del Sostegno Sociale e l'art. 54 della Legge cantonale sull'assistenza (LAS).
[2] In deroga all'art. 3 è richiesto il domicilio o la dimora, senza limiti di attesa o esclusioni.
[3] L'eventuale sostanza lasciata dalla persona defunta va a diminuzione della prestazione comunale.
[4] L'eventuale rinuncia ereditaria da parte di tutti gli eredi va comprovata dal relativo decreto della Pretura.
[5] Il contributo comunale non sottostà ai limiti stabiliti dall'art. 7 e viene erogato a condizione che il servizio funebre sia eseguito da un'impresa di pompe funebri in possesso della relativa autorizzazione e le spese comprovate non superino ragionevolmente la spesa minima riconoscibile.

Tale contributo, già esistente, per il servizio funebre e di sepoltura, viene erogato conformemente all'articolo 54 della Legge sull'assistenza sociale (Las) e alle direttive vigenti della Sezione del Sostegno Sociale e recentemente aggiornate (19 dicembre 2022).

Capitolo IV
Procedura

Art.15 Domanda

[1] La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali in ambito sociale deve essere inoltrata all'Ufficio Istituzioni Sociali e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a. composizione del nucleo famigliare;
b. descrizione della situazione finanziaria;
c. motivazione della richiesta;
d. aiuto richiesto;
e. l'eventuale contributo concesso da altri enti pubblici o privati e la relativa entità.
[2] In particolare, l'Ufficio Istituzioni Sociali ha diritto di chiedere la seguente documentazione per tutti i componenti dell'unità di riferimento:
a. dichiarazione di svincolo sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni dell'unità di riferimento;
b. per i cittadini stranieri: copia del permesso oppure autodichiarazione comprovante che il permesso non è stato rilasciato sulla base di un'attestazione sottoscritta da terzi che garantiva il sostentamento del richiedente;
c. costi dell'assicurazione malattia (polizze assicurative e fattura mensile al netto di eventuali sussidi);
d. costi delle spese per l'alloggio (contratto d'affitto, notifiche d'aumento, interessi ipotecari, conguaglio, spese accessorie, ecc.);
e. documentazione attestante eventuali altre spese fisse correnti;
f. documentazione attestante tutti i redditi (certificati di salario, *attestazioni di* rendite, indennità, alimenti, prestazioni cantonali, assegni famigliari, ecc.);
g. documentazione attestante tutta la sostanza (titoli, capitali, assicurazioni sulla vita, proprietà fondiarie, ecc.);
h. estratto conto con i movimenti degli ultimi sei mesi ed i relativi saldi;
i. ultima decisione di tassazione;
l. attestazione relativa al regolare pagamento delle imposte comunali negli ultimi tre anni o autodichiarazione;
m. ogni altro documento attestante la situazione economica e personale del richiedente e della sua unità di riferimento.
[3] Vanno prodotte le copie delle fatture per cui si chiede un aiuto finanziario.
[4] Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante.

Art.16 Obbligo di informazione

[1] Il richiedente, rispettivamente il beneficiario della prestazione, è tenuto a fornire ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni ulteriore documento ritenuto necessario a comprovare la sua situazione.

[2] In mancanza della documentazione necessaria per l'accertamento del diritto, il richiedente viene sollecitato a completare l'incarto e, in caso di un ulteriore mancato ossequio della presentazione degli atti entro tre mesi dal richiamo, la domanda viene respinta.
[3] Se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o le informazioni dai lui fornite non sono sufficienti, l'Ufficio Istituzioni Sociali può richiedere la sottoscrizione di una dichiarazione che svincoli ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. Il diritto all'informazione sussiste anche dopo la concessione del contributo.
[4] Il beneficiario è tenuto a segnalare immediatamente ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modifica, la riduzione, il rimborso o la soppressione delle prestazioni.

Art.17 Decisione

[1] L'Ufficio Istituzioni Sociali decide sulla ricevibilità della domanda e, se del caso, stabilisce l'importo del contributo comunale concesso.
[2] Resta riservata la decisione del Municipio per le situazioni indicate agli artt. 8 e 14.

Art.18 Contestazioni

[1] Le contestazioni inerenti all'applicazione del presente Regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla notificazione.
[2] Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

Gli artt. 15 – 18 indicano le modalità con le quali vanno presentate le richieste di contributo, l'obbligo di presentare la documentazione richiesta e necessaria ad accertare il diritto alla presentazione, la competenza decisionale in merito alle richieste inoltrate e la modalità per contestare una decisone se non condivisa.
Si precisa che la competenza decisionale diretta dell'Ufficio Istituzioni Sociali è limitata alle situazioni per le quali il diritto o meno alla concessione del contributo risulta chiaramente dal calcolo relativo al reddito disponibile residuo.

Capitolo V
Restituzioni e rimborsi

Art.19 Prestazioni ottenute indebitamente

[1] Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite.
[2] Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito, ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
[3] La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere gravoso.
[4] I coniugati e i conviventi facenti parte della stessa unità di riferimento ai sensi della Laps, sono solidamente tenuti alla restituzione.

Art. 20 Rimborsi

[1] In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso, totale o parziale, del contributo elargito, secondo le modalità previste dal Municipio stesso.
[2] Il rimborso deve sempre essere effettuato in caso di ritorno a miglior fortuna del beneficiario.

Art.21 Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CCS.

Agli art. 19 – 21 è stabilita la facoltà del Municipio di chiedere la restituzione di prestazioni versate indebitamente, di concedere un particolare contributo a condizione che lo stesso venga rimborsato (ad esempio nelle situazioni in cui è ragionevole pensare che la situazione

finanziaria migliorerà nel breve termine (in attesa di versamento di alimenti, indennità di disoccupazione dopo il periodo di attesa, etc) e di far valere il diritto di regresso nei confronti dei parenti del beneficiario di un contributo obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 del Codice civile svizzero.

Capitolo VI
Disposizioni transitorie e finali

Art.22 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il Regolamento per l'aiuto complementare comunale (del 9 ottobre 2002) e il Regolamento per la concessione del sussidio comunale alle cure ortodontiche (del 22 giugno 2006), nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art.23 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni delle Leggi e regolamenti vigenti applicabili nella fattispecie.

Art.24 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2026 previa approvazione della competente Autorità cantonale.

L'autorità superiore ai sensi del regolamento è la Sezione degli Enti locali.

3. Conclusioni

Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

1. **È approvata l'adozione del nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale come da proposta formulata al punto 2 del presente messaggio municipale.**

2. **È approvata revoca del Regolamento per l'aiuto complementare comunale (del 9 ottobre 2002).**

3. **È approvata la revoca del Regolamento per la concessione del sussidio comunale alle cure ortodontiche (del 22 giugno 2006).**

Con stima.

PER IL MUNICIPIO:

	Il Sindaco:	La Segretaria:
(firmato)	I. Catarin	D. Gramigna

Allegato
Elenco anomalie o malformazioni per il riconoscimento di prestazioni per cure ortodontiche a favore di minorenni.

Allegato A del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

ELENCO DELLE ANOMALIE CHE DANNO DIRITTO ALLE CURE SUSSIDIATE

1. Morso incrociato anteriore (uno o più denti).
2. Tutti i casi di progenia.
3. Morso incrociato laterale provocato da denti permanenti, con deviazione della mandibola.
4. Grave non-occlusione laterale (almeno 3 paia di antagonisti permanenti del medesimo lato).
5. Grave morso aperto (almeno 4 paia di antagonisti in non occlusione).
6. Morso profondo con traumatismo gengivale ed evidente recessione della gengiva.
7. Overjet di almeno 4-5 millimetri.
8. Anodonzia parziale anteriore: mancanza di un incisivo o di un canino.
9. Grave affollamento nella fronte superiore: almeno 5 punti di contatto alterati con sovrapposizione dei denti contingui.
10. Ritenzione di un (1) incisivo o di un (1) canino.